

COMUNE DI FOGLIZZO
Referto di Pubblicazione
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 28-11-08 al 13-12-08

IL MESSO COMUNALE

Arturo A.

COMUNE DI FOGLIZZO
Referto di Pubblicazione
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 15/12/08 al 30/12/08

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 24.11.2008.

Il Regolamento è entrato in vigore dal 31.12.2008.

Indice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 - Luogo delle adunanze

ART. 3 - Funzioni rappresentative

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI

ART.4 - Costituzione dei gruppi consiliari

ART. 5 - Conferenza dei capigruppo

ART. 6 - Commissioni consiliari

CAPO III - DIRITTO DI INIZIATIVA

ART. 7 – Diritti dei consiglieri

ART. 8 – Mozioni

ART. 9 – Interpellanze

ART. 10- Interrogazioni

ART. 11 - Discussione congiunta.

CAPO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 12 - Convocazione

ART. 13 – Distinzione delle sedute.

ART. 14 - Avviso di convocazione

ART.15 - Ordine del giorno

ART. 16 - Deposito degli atti

ART.17 - Presidenza delle adunanze

CAPO V – PRESIDENZA E SEGRETERIA

ART.18 - Disciplina delle adunanze

ART. 19 – Comportamento del pubblico

ART. 20 - Segreteria dell'adunanza

ART.21 – Scrutatori. Nomina. Funzioni.

CAPO VI – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART. 22 – Assegnazione dei posti e modalità degli interventi

ART. 23 - Ordine dei lavori

ART. 24 - Inizio dei lavori

ART. 25 - Comportamento dei consiglieri

ART. 26 - Esercizio del mandato elettivo

ART. 27 - Fatto personale

ART. 28 - Pregiudiziali e sospensive

ART. 29 - Partecipazione degli assessori non consiglieri.

ART. 30 - Chiusura della discussione

ART. 31 - Adunanze aperte.

CAPO VII – VOTAZIONI

ART. 32 - Sistemi di votazioni

ART. 33 - Ordine della discussione e della votazione

ART. 34- Annullamento e ripetizione della votazione

ART. 35 - Interventi nel corso della votazione

ART. 36 - Mozione d'ordine

ART. 37 - Dichiarazione di inammissibilità

ART. 38 - Dichiarazione di voto

ART. 39 - Computo della maggioranza

CAPO VII – VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 40 - Verbale delle sedute.

ART. 41 - Verbale della precedente seduta

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - Interpretazione del regolamento

ART. 43 - Pubblicità del regolamento

ART. 44 - Diffusione del regolamento

ART. 45 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle attività e delle prerogative dell'organo, delle sue articolazioni e dei suoi componenti.
2. L'interpretazione del presente regolamento è attribuita al sindaco, previo parere del segretario comunale, sentita la conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art. 42.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dal presente regolamento, il sindaco assume le decisioni del caso ispirandosi ai principi generali desumibili dalla legge, dallo statuto e dal regolamento stesso.

ART. 2 – Luogo delle adunanze

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo comunale.
2. Il sindaco può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del consiglio si svolga in una diversa stanza del palazzo comunale, ovvero in un luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dell'indisponibilità della sala o da ragioni di carattere amministrativo, sociale, o di diversa natura che facciano ritenere opportuna la riunione del consiglio stesso in sede diversa dalla propria.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del comune.
4. Nel luogo di riunione dovranno essere apposte la bandiera

nazionale ed quella europea.

ART. 3 – Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali hanno il diritto-dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 – Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Nessun gruppo può essere costituito da meno di due consiglieri.
3. Nel caso che in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a quest'ultimo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Le successive variazioni della persona che svolge le funzioni di capogruppo, saranno efficaci dalla prima seduta del consiglio successiva alla comunicazione di cui al comma precedente.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
7. L'incarico di capogruppo è incompatibile con quello di assessore.

ART. 5 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del sindaco nelle materie attribuite alla competenza del consiglio comunale; concorre inoltre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
4. Alla riunione può partecipare, se richiesto, il segretario comunale od il suo sostituto. Su richiesta del sindaco, partecipano inoltre alla conferenza, i responsabili di settore, uno o più assessori, uno o più consiglieri comunali.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario o per punti, a cura del segretario comunale o di un capogruppo.

ART. 6 – Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, con appositi atti, commissioni consiliari: consultive permanenti, consultive straordinarie o temporanee, speciali, di indagine e controllo, di studio.
2. Le commissioni permanenti sono costituite nella prima seduta

dopo quella di insediamento, o in quella successiva: sono composte da consiglieri comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro consigliere ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo, che provvede ad informarne il presidente della commissione.
5. Ciascuna commissione elegge al proprio interno il presidente ed il vice presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
6. Le elezioni del presidente e del vice presidente avvengono nella prima riunione della commissione che, convocata dal sindaco, dovrà effettuarsi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
7. In caso di assenza il presidente è sostituito dal vice presidente.
8. Il presidente comunica al sindaco, la propria nomina e quella del vice-presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale, nella prima seduta successiva.
9. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

10. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno tre componenti, e sia rappresentata la minoranza se presente; l'assente ingiustificato è considerato presente, in qualità di rappresentante del gruppo di appartenenza, ai fini della validità della costituzione della commissione.
11. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e delle moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune e negli altri casi previsti dalla legge.
12. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
13. Il consiglio comunale in qualsiasi momento, con propria deliberazione motivata, può costituire commissioni straordinarie, speciali, di indagine, controllo e di studio.
14. Per la costituzione delle commissioni di cui al precedente comma trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per la costituzione delle commissioni consiliari: con l'atto costitutivo saranno disciplinati le funzioni, i compiti ed i poteri.
15. La costituzione di nuove commissioni può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica: la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
16. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
17. Il sindaco, l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri delle commissioni di indagine.

18. Si applicano ai membri delle commissioni consiliari le norme per le dimissioni e decadenza previste dallo statuto per i consiglieri comunali.

CAPO III

DIRITTO DI INIZIATIVA

ART. 7 – Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento che rientra nelle competenze del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti scritti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e della collettività.
3. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti consorziati dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, secondo le norme in materia ed il regolamento dei diritti di accesso agli atti. Possono ottenere copia degli atti e dei documenti mediante richiesta scritta.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 8 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta scritta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto.
2. Deve essere discussa nella prima seduta utile successiva alla presentazione e comporta l'adozione di un voto deliberativo.

ART. 9 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i

motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

ART. 10 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o orale.
3. Il sindaco dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio: se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il sindaco, con provvedimento motivato, ne comunica per iscritto il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco, l'assessore o un consigliere delegato hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha la facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto e le motivazioni;
 - d) per l'interrogazione e la risposta è assegnato un tempo massimo di cinque minuti ciascuna.

La dichiarazione di cui al punto c) deve essere contenuta entro un minuto.

e) Il tempo massimo complessivamente destinato alle interpellanze e alle interrogazioni, nell'ambito di ogni seduta del consiglio comunale, non può superare i 30 minuti. Il termine può essere superato solo per concludere gli interventi sull'interpellanza o l'interrogazione in corso.

Se al termine del tempo assegnato le interrogazioni non sono esaurite, il sindaco mette ai voti il rinvio delle interrogazioni restanti alla prossima seduta, è facoltà degli interroganti, in questo caso, optare per la risposta scritta in luogo di quella orale.

ART. 11 – Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il sindaco può disporre che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 12 – Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a. l'organo cui si deve l'iniziativa
 - b. il giorno e l'ora dell'adunanza
 - c. l'ordine del giorno anche sotto forma di allegato

4. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza del consiglio comunale.

ART. 13 – Distinzione delle sedute

1. Le sedute consiliari si distinguono in ordinarie, straordinarie, urgenti, pubbliche e segrete, di prima e seconda convocazione.
2. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione.
3. Il sindaco può convocare il consiglio in seduta straordinaria, qualora se ne presenti la necessità.
4. Il consiglio può essere inoltre convocato in seduta straordinaria e urgente quando determinati argomenti richiedano una sollecita trattazione, e non sia consentita l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria: il sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere altri argomenti mancanti del detto requisito.
5. Nelle sedute di prima convocazione, se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, la seduta è rinviata, previa verbalizzazione della riunione andata deserta, di norma al giorno seguente, in seconda convocazione. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
6. Nella seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre il sindaco.
7. Quando, per deliberare, la legge richieda un particolare quorum

di presenti o di votanti, è a questo che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

8. Di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a renderla segreta: senza ulteriori interventi, il consiglio si esprime in merito, con votazione. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula. Possono restare in aula, oltre ai consiglieri, il segretario e gli assessori non consiglieri, e quando si renda necessario, il revisore dei conti, ed i responsabili di settore.

ART. 14 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere comunicato, a cura dell'ufficio di segreteria, ai consiglieri e agli assessori non consiglieri, per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima, compresi i giorni festivi, di quello stabilito per la riunione; per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima, compresi i giorni festivi, di quello stabilito per la riunione; per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiunti almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Tutti i consiglieri comunali e gli assessori non consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del comune di Foglizzo. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno comunicati tutti gli atti relativi.
3. L'avviso scritto di convocazione può prevedere anche una

seconda convocazione, da tenersi, di norma, il giorno seguente la prima.

4. In mancanza della designazione di cui al presente comma 2, la segretaria provvede alla comunicazione della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'ultima residenza anagrafica nota all'ente, nel territorio nazionale, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini della legge e del regolamento.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segretaria comunale, è affisso all'albo pretorio entro il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza. Della data e del luogo di convocazione del consiglio comunale è altresì data notizia alla cittadinanza con avviso pubblicato sul sito internet dell'ente, e mediante manifesti.

ART. 15 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario degli oggetti da trattare nella seduta ed è compilato dal sindaco, di concerto con la giunta, in modo che i consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze sono, di norma, inserite dopo tutti gli altri argomenti da trattare ad eccezione delle comunicazioni del sindaco e degli argomenti da discutere in seduta segreta. Le mozioni, interrogazioni e le interpellanze, se attinenti ad un punto all'ordine del giorno, devono precedere il punto stesso.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consigliano,

l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio formulata al sindaco anche ad inizio seduta. Il sindaco può ammettere la richiesta, ovvero respingerla motivatamente. In quest'ultimo caso il proponente può chiedere che il consiglio comunale si esprima in merito con votazione palese.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche su proposta dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 14. L'ultima decisione circa l'integrazione spetta comunque al sindaco.

ART. 16 – Deposito degli atti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni non festivi prima delle sedute ordinarie e straordinarie ed almeno dodici ore prima dalle sedute straordinarie e urgenti.
2. Sono fatti salvi tempi e modalità diversi di deposito previsti per atti specifici da leggi, statuto o altri regolamenti dell'ente.
3. Quando non è diversamente disposto, gli emendamenti alla proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere depositati almeno un giorno non festivo prima della seduta, almeno sei ore prima se si tratta di sedute straordinarie e urgenti. I consiglieri e gli assessori sono tenuti ad informarsi presso la segreteria circa l'eventuale deposito di emendamenti.
4. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e relativi allegati.

ART. 17 – Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco è il presidente dell'adunanza del consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice-sindaco, e in sua assenza dall'assessore

anziano, qualora siano consiglieri, altrimenti dal consigliere anziano. L'anzianità degli assessori risulta dall'ordine di elencazione del documento di nomina della giunta. E' consigliere anziano colui che ha punteggio maggiore dato dalla somma dei voti di lista più i voti di preferenza.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA

ART. 18 – Disciplina delle adunanze

1. Il sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.
2. Il sindaco ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, motivando e facendo ciò risultare dal verbale.
3. Il sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine . Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il sindaco ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del sindaco e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.
6. Quando per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile con l'argomento da trattare, ove la legge non disponga altrimenti, la presidenza verrà assunta secondo quanto dettato dall'art. 17 del presente regolamento.

ART. 19 – Comportamento del pubblico.

1. Poiché di massima le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico

assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario e ai vigili urbani, potrà comunque a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati dipendenti comunali o tecnici incaricati per illustrare, a richiesta del sindaco, le materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 20 – Segreteria dell'adunanza

1. Il segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, partecipa alle adunanze con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa posta in essere dal consiglio comunale, rispetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento richiedendo eventualmente al sindaco di poter intervenire durante la seduta per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
3. Il segretario deve essere preliminarmente sentito ogni qualvolta il consiglio intenda assumere una deliberazione di contenuto sostanzialmente difforme da quella istruita.
4. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
5. Il segretario sovrintende alla redazione del verbale delle sedute pubbliche, e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il sindaco per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

6. Il segretario comunale presta l'opera di cui al precedente comma anche in caso di interessi diretti ed immediati suoi o di parenti e affini. E' comunque tenuto, preventivamente, a dichiarare al consiglio di trovarsi in tale condizione; della dichiarazione è dato atto nel verbale della seduta.
7. Nel caso in cui il segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo argomento in questione, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal sindaco.

ART. 21 – Scrutatori. Nomina. Funzioni

1. Qualora sia prevista una votazione a scrutinio segreto, il sindaco, dopo aver annunciato la votazione, designa due consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nella votazione, nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati. Il sindaco ha facoltà di farsi assistere da due scrutatori anche per le votazioni pubbliche.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, fatta salva l'ulteriore decisione del consiglio comunale.

CAPO VI

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART. 22 – Assegnazione dei posti e modalità degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza, a destra e a sinistra dei posti riservati al sindaco e alla giunta. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal sindaco: eventuali richieste di spostamento sono disposte dal sindaco stesso, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro

assegnati. Se intendono parlare ne fanno richiesta al sindaco all'inizio del dibattito o al termine degli interventi. Ottenuta la parola, parlano dal loro posto rivolti al sindaco e al consiglio.

3. Il sindaco assicura l'ordinato svolgimento della seduta: terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco concede, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino i consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, e nessuno richiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare ad altrui interventi. Il consigliere può inoltre intervenire per fatto personale. Tutti gli interventi, compresi quelli degli assessori, devono essere contenuti entro tempi ragionevoli e devono essere improntati a rendere il dibattito efficace e funzionale.
5. Non sono consentite le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengono, il sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato ordine al dialogo, e lasciandola al consigliere iscritto a parlare.
6. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per invitarlo a concludere l'intervento, per attenersi all'argomento trattato, o per richiamo al regolamento.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, né parlare a nome di consiglieri assenti.

ART. 23 - Ordine dei lavori

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale: il sindaco è tenuto a disporre la verifica della sussistenza del numero legale, tramite appello dei presenti, a cura del

segretario, entro quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta.

2. In caso di mancanza del numero legale il sindaco può disporre una breve e temporanea sospensione, aggiornando la procedura d'appello: scaduto il termine di sospensione si procede ad una ulteriore verifica dei presenti.
3. Se non è raggiunto il numero legale, il sindaco dichiarerà deserta la seduta facendo redigere apposito verbale, dal quale devono risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale deve essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
4. I consiglieri presenti all'appello prima di abbandonare la seduta hanno l'obbligo di darne avviso al segretario il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il sindaco per le conseguenti determinazioni.
5. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il sindaco può sospendere i lavori fino a trenta minuti, ovvero rinviare la seduta.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, esclusa la seduta deserta, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

ART. 24 – Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità, il sindaco, dichiara aperta la seduta, ed il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
2. Il sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente art. 15 comma 2, estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia

avuto notizia a seduta iniziata.

3. Sulle comunicazioni di cui al presente articolo e su quelle di cui all'art. 15 comma 2 hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del sindaco che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato, e complessivamente devono esaurirsi entro venti minuti.
4. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 25 – Comportamenti dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di male intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il sindaco lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il sindaco gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese. Dei richiami e dei richiamati è dato atto nel verbale.
5. Il sindaco può avvalersi dell'ausilio della conferenza dei capigruppo al fine di concordare e definire modalità di gestione delle sedute che garantiscano il regolare funzionamento del

consiglio, nonché un comportamento dei consiglieri consono al ruolo e alle funzioni esercitate; a tal fine il sindaco può anche sospendere la seduta consigliare in corso per convocare, in separata sede, la conferenza dei capigruppo. La ripresa dei lavori dovrà avvenire, di norma, entro trenta minuti.

ART. 26 – Esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazione. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le assenze ingiustificate sono regolamentate dalla legge e dallo statuto comunale.

ART. 27 – Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare il motivo, ed il sindaco decide se il fatto sussiste o meno. In caso affermativo invita il consigliere iscritto a parlare alla moderazione e al termine del suo intervento dà la parola al consigliere intervenuto per fatto personale.
4. Se la decisione del sindaco non è accettata dal richiedente, questo può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su

una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque discuterli.

ART. 28 – Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 29 – Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore, con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 30 – Chiusura della discussione

1. L'ora entro la quale devono concludersi le adunanze può essere

stabilita dal consiglio stesso, all'inizio di ogni seduta, o periodicamente, su proposta del sindaco, udita la conferenza dei capigruppo.

2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre un termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno il sindaco dichiara conclusa la riunione. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 31- Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo rendano necessario, il sindaco sentita la giunta e la conferenza dei capigruppo può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario, in esse può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno
3. Finché l'adunanza del consiglio comunale è "aperta" non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

CAPO VII

VOTAZIONI

ART. 32 – Sistemi di votazione

1. I consiglieri votano di norma in forma palese per alzata di mano o per appello nominale
2. Quando la legge o lo statuto lo prevedano la votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal sindaco, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 33 – Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede di norma secondo l'ordine seguente:
 - I - discussione generale;
 - II - discussione particolare sugli articoli, capi, o voce dell'oggetto;
 - III - emendamenti intesi a modificare il provvedimenti o a parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti;
 - d) sui singoli articoli del provvedimento, se questo è redatto in articoli, quando tale modalità di votazione venga richiesta da almeno quattro consiglieri;

e) sul provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre a quelle di legge.

ART. 34 – Annullamento e ripetizione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal sindaco, ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la valutazione in merito all'irregolarità spetta al sindaco.

ART. 35 – Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 36 - Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al sindaco per l'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 37 – Dichiarazione di inammissibilità

1. Sono inammissibili emendamenti o proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Sono inammissibili inoltre gli emendamenti proposti verbalmente o anche per iscritto nel corso della seduta, salvo che il proponente motivi le ragioni che ne giustificano la presentazione direttamente in consiglio: in tal caso, sull'ammissibilità decide il sindaco, contro la decisione è ammesso appello immediato al consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
3. Il sindaco data lettura dell'emendamento proposto (e ammesso) può, motivandolo, rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 38 – Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni non può superare per ciascun consigliere i tre minuti.

ART. 39 – Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti

favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo statuto prescrivano un quorum particolare di maggioranza

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero, di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO VIII

VERBALI E DELLE SEDUTE

ART. 40 – Verbale delle sedute

1. Il processo verbale, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, deve riportare un sommario riassunto dei punti principali delle discussioni, nonché, in modo succinto, le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il

nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve essere infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.I casi di cui ai punti a, b, c vengono riportati a verbale se un consigliere che si ritiene offeso, ne fa richiesta.
5. Alla sua redazione provvede il segretario comunale o sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.
6. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri fatte in consiglio: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto. In tale ultimo caso, qualora lo richieda anche solo un consigliere, il testo della dichiarazione, per essere allegato, dovrà essere preliminarmente letto.
7. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
8. I verbali sono sottoscritti dal sindaco o da chi presiede la seduta e dal segretario.
9. Non è necessaria la redazione del verbale delle adunanze aperte di cui al precedente art. 32: di queste viene conservato agli atti istruttori un resoconto sommario redatto dal segretario, eventualmente avvalendosi di un dipendente dell'ente. Il resoconto può essere sostituito o integrato da una registrazione audio e/o video della seduta.

ART. 41 – Approvazione del verbale della precedente seduta

1. Il sindaco da lettura del processo verbale della seduta precedente ed

invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri insieme agli atti della seduta, affinché, questi abbiano potuto prendere visione ed eventualmente fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche
4. Quando sul verbale sono proposte rettifiche, queste sono chiaramente dettagliate dal proponente, messe ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Sulle proposte di rettifica, di norma non sono ammesse discussioni, salvo che il sindaco, sentito il segretario, lo ritenga opportuno.
5. La votazione avrà luogo per alzata di mano
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta
7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano depositati, verranno approvati, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora in conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la decisione è rimessa al consiglio il

quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al sindaco. Egli, quando non le reputi manifestamente infondate, sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Alla riapertura dei lavori il sindaco comunica la decisione al consiglio. Qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, sulla decisione adottata si procede a votazione. Nel caso di voto contrario del consiglio, il sindaco rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 43 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione dei consiglieri e del pubblico, durante le sedute.

ART. 44 – Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri, agli assessori non consiglieri, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo.


Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, in data 24.11.2008 .

IL SINDACO
(REINERO Tiziana)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FERRO BOSONE Dott. Maurizio)

Viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dopo l'esecutività della deliberazione , dal 15.12.2008 al 30.12.2008.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FERRO BOSONE Dott. Maurizio)

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 31 DIC. 2008 .



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FERRO BOSONE Dott. Maurizio)